



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

SERVIZIO INTERROGAZIONI

Tel. 06/47613792 Fax 06/47614793

Roma, 7 giugno 2021

Interrogazione a risposta in commissione
n. 3-02519 sen. DE BERTOLDI

In riscontro all'interrogazione relativa alla richiesta di restituzione, sulla base della sentenza della Corte costituzionale (in seguito "Corte") n. 7/2017, delle somme versate dagli enti di previdenza in ottemperanza all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si precisa, preliminarmente, che la Corte medesima abbia espressamente limitato l'incostituzionalità della norma nei soli riguardi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti (in seguito CNPADC), emettendo una sentenza "interpretativa" di accoglimento con formula di illegittimità costituzionale parziale della normativa impugnata.

In considerazione dello stretto tenore letterale del dispositivo, infatti, la citata pronuncia di incostituzionalità non ha espunto dall'ordinamento giuridico *ex tunc* la norma in contestazione con effetto *erga omnes*, cosa che sarebbe avvenuta solo-qualora la formula di incostituzionalità, contenuta nel dispositivo della sentenza, avesse recato una pronuncia riferita a tutti gli enti previdenziali privatizzati.

La pronuncia della Corte può essere annoverata nell'ambito delle sentenze di illegittimità parziale interpretativa, caratterizzate da formule dichiarative dell'incostituzionalità come <<*nella parte in cui prevede*>> seguita dalla specifica interpretazione fornita dalla Corte, con la conseguenza che la disposizione impugnata, anche dopo la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale, è rimasta formalmente inalterata, con mera riduzione del suo ambito di applicazione limitatamente alla fattispecie esaminata relativamente alla CNPADC.

Nel caso di specie, si ritiene, pertanto, che la Corte, considerata la platea dei destinatari della norma oggetto di sindacato costituzionale (costituita da tutti "*Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato*"), abbia voluto sancire l'incostituzionalità della norma nei soli riguardi, come espressamente enunciato, della CNPADC e non anche degli altri enti previdenziali privatizzati destinatari della norma impugnata.

Si sottolinea, peraltro, che la Corte, nella citata sentenza, allorché ha affermato che "*non è (...) conforme a Costituzione articolare la norma nel senso di un prelievo strutturale e*



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

SERVIZIO INTERROGAZIONI

Tel. 06/47613792 Fax 06/47614793

continuativo nei riguardi di un ente caratterizzato da funzioni previdenziali e assistenziali sottoposte al rigido principio dell'equilibrio tra risorse versate dagli iscritti e prestazioni rese", ha, tuttavia, evidenziato che le spese di gestione degli enti previdenziali devono, in ogni caso, ispirarsi alla "logica del massimo contenimento e della massima efficienza, dal momento che il finanziamento di tale attività strumentale grava sulle contribuzioni degli iscritti, cosicché ogni spesa eccedente il necessario finisce per incidere negativamente sul sinallagma macroeconomico tra contributi e prestazioni" e che "le misure di contenimento della spesa per i beni intermedi (...) sono utili non solo ad assicurare pro quota la partecipazione della Cassa al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ma anche a preservare da un'eccessiva espansione della spesa corrente una parte delle risorse naturalmente destinate alle prestazioni previdenziali, salvaguardando il buon andamento dell'ente in conformità degli obiettivi della riforma del 1994".

Ad ogni modo, proprio in considerazione della specifica missione istituzionale svolta dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e tenuto conto di quanto precisato nella menzionata sentenza n. 7/2017 della Corte (in ordine alla necessaria temporaneità del prelievo), il concorso degli enti previdenziali in argomento al miglioramento dei saldi di finanza pubblica non è più strutturale, ma limitato fino all'anno 2019 in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), a decorrere dal 2020, non si applicano più a tali enti le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco ISTAT.

Si evidenzia, infine, che l'esclusione delle casse previdenziali dall'applicazione delle norme in materia di contenimento della spesa è stata confermata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), laddove all'articolo 1, comma 601, si prevede che i vincoli di spesa recati dalle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 "non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni esposte in precedenza, si rileva pertanto che la richiesta di restituzione delle somme versate al bilancio dello Stato in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, avanzata da talune casse previdenziali, non trova conforto nella ragionevole interpretazione della più volte citata sentenza della Corte n. 7/2017, la cui applicazione è espressamente limitata alla CNPADC.